

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA 4



COMUNE DI CIVITAVECCHIA



COMUNE DI SANTA MARINELLA



COMUNE DI ALLUMIERE



COMUNE DI TOLFA



REGIONE
LAZIO

COMUNE CAPOFILA CIVITAVECCHIA

UFFICIO DI PIANO

***PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.)
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ESSENZIALI DEL DISTRETTO ROMA 4.1***

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INTERVENTI EDUCATIVI DI
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E AL MINORE” NEI COMUNI DEL DISTRETTO 1
ROMA 4 (COMUNI DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, TOLFA E
ALLUMIERE)**

Art. 1 – Oggetto

Il presente Capitolato speciale prestazionale disciplina, nell'ambito territoriale del distretto 1 Roma 4, il progetto denominato "INTERVENTI EDUCATIVI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E AL MINORE" in favore di famiglie residenti nel territorio dei Comuni facenti parte del Distretto, segnalati dai Servizi Sociali di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere.

Con questo progetto si intende attivare un servizio che garantisca sul territorio la diffusione di buone pratiche con una metodologia sempre più accurata e mirata, ma che diventi soprattutto modello di riferimento in continuità con i Servizi già attivati. Si intende inoltre potenziare il processo di intervento sulla famiglia e l'ampliamento dei servizi anche a favore dell'adolescenza.

In un contesto storico caratterizzato da una trasformazione dei sistemi familiari, la famiglia si è trovata ad affrontare una profonda crisi nel suo ruolo di principale agenzia educativa per il minore. La società, pertanto, è tenuta ad investire risorse, alla stregua di altri investimenti egualmente utili, per consentire alla famiglia di essere protetta e valorizzata nella sua funzione primaria e di ricerca di nuovi equilibri e nuovi standard di comunicazione e di relazioni con i propri figli e con la società. Il minore, inoltre, deve avere la garanzia di servizi ed interventi volti ad assistere, educare e sostenere sia lui che la famiglia, al fine di prevenire, comprendere e superare situazioni di disagio volti ad assicurare il diritto al suo benessere.

Art. 2 - Finalità del Servizio.

Le finalità del servizio oggetto dell'appalto sono le seguenti:

- Prevenire il disagio del minore e del nucleo familiare, al fine di favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio-educativi e culturali svantaggiati, attraverso attività di osservazione, monitoraggio e di sostegno educativo;
- Progettare ed attuare interventi personalizzati atti a valorizzare le capacità e le competenze del minore al fine aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità e le sue attitudini e a sottrarlo a situazioni di rischio;
- Migliorare le relazioni all'interno del nucleo familiare, aiutando i genitori a riscoprire e ad attivare le proprie potenzialità, nonché coadiuvare gli stessi nelle azioni di recupero delle proprie funzioni educative, favorendo anche la collaborazione con le istituzioni;
- Favorire interventi di integrazione e socializzazione dei minori nel proprio ambiente di vita, mediante l'accesso alle strutture educative presenti sul territorio.

Art. 3 - Destinatari del Servizio

I destinatari del servizio sono famiglie con minori in condizioni di fragilità, residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario 1 Roma 4, segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere.

Art. 4 - Attività del Servizio e durata

Le principali attività del servizio sono:

- Interventi domiciliari per il minore e per la famiglia, volti all'osservazione delle dinamiche familiari, alla progettazione dell'intervento educativo e ad effettuare monitoraggio su richiesta del Servizio Sociale e/o dell'Autorità Giudiziaria;
- Sostegno alla famiglia mediante la mediazione del rapporto genitori-figli, stimolo all'acquisizione di nuovi modelli educativi, creazione e/o miglioramento dei rapporti tra servizi istituzionali e famiglia;

- Sostegno alla quotidianità e supporto nel soddisfacimento di bisogni primari del minore, in caso di temporanea impossibilità, per la famiglia, ad assicurare tali interventi, con obbligo di immediata segnalazione al Servizio per l'attivazione di quanto necessario in tutela del minore;
- Attività educative individualizzate con il minore, secondo il progetto educativo elaborato congiuntamente al servizio sociale comunale;
- Azioni volte a favorire la partecipazione del minore ad attività educative, ricreative e sportive, al fine del positivo inserimento del proprio contesto socio- culturale;
- Collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale nelle valutazioni del bisogno delle situazioni riguardanti e minori a rischio e le loro famiglie, mediante la redazione del progetto d'intervento individualizzato (che deve essere continuamente aggiornato) e mediante la redazione di relazioni di valutazione;
- Interventi di sostegno alla famiglia mediante colloqui periodici, concordati con il Servizio Sociale inviante, presso la Sede dell'Ente;
- Partecipazione alle Udienze presso l'Autorità Giudiziaria, da parte dello Psicologo/Coordinatore, al fine di fornire il proprio apporto professionale insieme all'Assistente Sociale referente del caso.

Gli operatori del servizio di assistenza educativa domiciliare devono essere in grado di operare a livello socio-educativo con le famiglie in difficoltà al fine di produrre cambiamenti adatti e funzionali. Tutte le attività e gli interventi sono realizzati sulla base di un Piano Educativo Individualizzato (PEI), elaborato insieme all'Assistente Sociale referente del caso e, eventualmente, con gli altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori e della famiglia stessa.

Il Servizio dovrà essere la risultante di un lavoro integrato tra i servizi del territorio rappresentando per gli stessi una risorsa specifica, capace di offrire risposte adeguate e qualitativamente valide ai bisogni del territorio.

In particolare la gestione del Servizio dovrà garantire:

1. Qualità, determinata dalla presenza di operatori qualificati in possesso dei requisiti professionali richiesti;
2. Continuità nella gestione dell'utenza da parte degli operatori assegnati al servizio. Si richiede integrazione e continuità con i servizi sviluppatasi negli anni precedenti. Flessibilità degli interventi in modo da programmare azioni e progetti individualizzati a seconda dell'utenza e dei suoi bisogni: gli operatori dovranno fare riferimento, nello svolgimento della loro attività, agli Psicologi/coordinatori del progetto, i quali si rapporteranno con il referente del Comune;
3. Gli operatori dell'Organismo aggiudicatario devono rendersi disponibili a recarsi presso i Servizi Sociali Comunali per gli incontri ritenuti necessari dal Servizio Sociale per la presa in carico del caso, la restituzione del lavoro effettuato e per gli aggiornamenti del PEI, coinvolgendo eventualmente la famiglia, se ritenuto opportuno dal Servizio Sociale;
4. Gli operatori dovranno altresì redigere relazioni trimestrali o con altra cadenza se richiesto dal Servizio sociale; gli stessi dovranno tenere un registro delle prestazioni domiciliari effettuate su ogni singola situazione da rendere disponibile al Servizio Sociale qualora richiesto;
5. Lo Psicologo/Coordinatore, se richiesto dal Servizio Sociale, in base alle necessità del caso, dovrà partecipare alle Udienze presso il Tribunale per i Minorenni e presso il Tribunale Ordinario insieme all'Assistente Sociale referente del caso e redigere relazioni di valutazione.

Art. 5 - Personale

Le figure professionali richieste sono:

- **Psicologi per complessive 1400 ore**, facenti anche funzione di Coordinatori (assegnando ad ognuno una determinata fascia territoriale del Distretto), con esperienza triennale nel coordinamento di servizi educativi per minori. Il coordinatore individua e comunica al Servizio Sociale il personale individuato per la realizzazione del PEI e lo coordina; supporta il personale educativo nella predisposizione del PEI in particolare nel periodo di osservazione del caso; è responsabile della produzione, aggiornamento e trasmissione periodica e puntuale al servizio sociale delle relazioni e della documentazione prevista dal progetto; partecipa agli incontri e ai colloqui con le famiglie e con i minori coadiuvando l'Assistente Sociale referente del caso anche nella valutazione complessiva della situazione; partecipa, se richiesto dal Servizio, alle Udienze stabilite dall'Autorità Giudiziaria con la redazione di relazioni di valutazione sul caso.
- **Educatori professionali** per complessive ore 5600 nel periodo dell'Appalto; Il personale dovrà assicurare ulteriore 145 ore per il back office (riunioni di coordinamento, relazioni ecc..).
Gli operatori predispongono e realizzano il PEI, integrandosi con le figure professionali già operanti sul caso; concorrono al monitoraggio e alle attività educative domiciliari previste dal progetto.
Gli operatori dovranno essere in possesso del titolo professionale abilitante alla professione, iscritti all'Albo Professionale.

Art.6 - Svolgimento del Servizio

Sede:

I servizi previsti dal Progetto verranno svolti presso il domicilio dei minori, presso la Sede del servizio Sociale, presso le Sedi individuate dai Comuni del Distretto per lo svolgimento di eventuali attività di gruppo, presso strutture educative e socializzanti, secondo quanto previsto dal PEI.

Servizio:

le figure professionali opereranno secondo le direttive dell'Assistente Sociale Comunale referente del caso e del Coordinatore del Servizio.

Gli operatori dovranno collaborare in sinergia con la rete dei servizi.

Figure professionali, ruolo e funzioni:

Psicologi con la funzione di Coordinamento, raccordo e rete con i servizi territoriali, consulenza psicologica, supporto nella valutazione al Servizio Sociale Comunale con redazione di relazioni e partecipazione alle Udienze nei casi ritenuti opportuni dall'Assistente Sociale referente.

Educatori professionali con la funzione di: osservazione, monitoraggio, progettazione del PEI in raccordo con il Servizio Sociale e con il Coordinatore/Psicologo; supporto alla quotidianità ed assistenza educativa al minore e alla famiglia; conduzione di attività di assistenza e recupero scolastico; supporto per la partecipazione del minore ad attività educative, sportive, culturali e socializzanti. Redazione di relazioni trimestrali o con altra cadenza se richiesto dal Servizio Sociale; registrazione delle prestazioni domiciliari effettuate su ogni singola situazione da rendere disponibili al Servizio Sociale qualora richiesto.

Art.7 - Rapporti tra il personale e gli utenti del Servizio

I rapporti tra il personale dell'Organismo aggiudicatario ed i destinatari del Centro devono essere improntati al rispetto dell'utente e all'osservanza del principio della riservatezza di ogni singola situazione, nonché al rispetto del dovere del segreto professionale previsto dalla normativa di riferimento e dai codici deontologici delle differenti professioni di origine.

Il professionista è tassativamente tenuto a curare la riservatezza dell'informazione e della documentazione relativa agli utenti nonché ad astenersi dall'esprimere valutazioni e giudizi personali nei confronti dell'utenza che possano essere discriminatori o lesivi della dignità della persona, delle proprie convinzioni etiche, politiche, religiose o offendere la sensibilità personale dell'individuo rispetto al proprio orientamento sessuale o appartenenza etnica. L'inosservanza di quanto sopra raccomandato comporta la sostituzione del professionista che ha agito venendo meno a tali principi.

Art. 8 – Obblighi della Ditta appaltatrice

L'affidatario osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

La ditta/impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ottemperanza alla vigente normativa in merito al contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV2, la Ditta aggiudicataria si impegna a dotare il suo personale di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento delle attività, compresa la formazione specifica per il contrasto al CoViD-19 mediante sottoscrizione di un patto di corresponsabilità

L'affidatario dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati

L'affidatario è obbligato a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a:

RCT per sinistro - € 2.500.000;

RCT per persona - € 1.000.000;

RCT per cose - € 500.000;

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare, entro tre giorni dall'accadimento, ogni eventuale infortunio, incidente, occorsi durante l'attività oggetto del presente bando.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.

L'affidatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione quali:

- numero unità;
- monte ore;
- CCNL applicato;
- qualifica;
- livelli retributivi;
- scatti di anzianità;
- sede di lavoro;
- eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 69, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Tanto al fine di consentire l'applicazione della clausola sociale ex art. 50 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 9 – Coordinamento, verifica e valutazione

Il Responsabile del Procedimento delle attività dell'Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell'appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il RUP del contratto espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua inoltre la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento.

Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d'équipe tra i diversi operatori, dalle relazioni.

Art. 10 - Titolarità del Servizio e Trattamento Dati Personali

I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune di Civitavecchia, sono servizi pubblici comunali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolari.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi

dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;

- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- j) attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 11–Sub-Appalto

E' vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12 – Sospensione del servizio

In caso di eventi prevedibili che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'amministrazione appaltante dovrà essere avvisata con anticipo di almeno tre giorni lavorativi.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'affidatario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di addebitare alla stessa i danni conseguenti.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario, in caso di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta ad informare immediatamente il RUP.

Art. 13 – Penalità

Qualora la stazione Appaltante, accerti il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte dell'aggiudicatario, provvederà ad applicare le sottoelencate penali contrattuali:

- a. mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- b. mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC. ai fini dell'avvio del procedimento.

La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, l'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.

Art. 14– Cause di Risoluzione

- 1) La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi:
 - a. qualora l'aggiudicatario violi il divieto di subappalto stabilito dall'art.11;
 - b. qualora vi sia la perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla norma; qualora vi sia il mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti;

- c. qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;
 - d. qualora l'aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
 - e. nel caso in cui sia stato assegnato un termine dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
 - f. nel caso in cui si accerti l'inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010;
 - g. in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
- 2) In caso di risoluzione, alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dalla stazione appaltante, eventualmente incamerando la cauzione versata.
- 3) Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell'incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni relativamente ai punti del Bando di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell'aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori ed a trasmettere copia degli stessi al Comune di Civitavecchia

Art. 16 – Corrispettivi

La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al Responsabile del contratto di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni. Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC ed il pagamento dei tributi comunali, qualora abbia la sede nel territorio del Distretto.

Art. 17– Foro competente per le controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18– Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.